

L'idolatria del conflitto

CARLO PISANI

Professore straordinario - Università di Roma «Tor Vergata»

1. - *La genesi del conflitto esasperato.* — La storia delle scienze sociali è dominata dal contrasto tra una linea che privilegia il momento del consenso e un'altra che mette l'accento sulla discordia e la contraddizione. Si tratta della classica (o perenne?) dicotomia tra sistemi integrazionistici e sistemi conflittualistici (1).

Nell'Italia repubblicana è prevalsa senz'altro la linea del conflittualismo esasperato nelle relazioni industriali e nel diritto del lavoro. Quest'ultimo, in particolare, nasce nel (e si nutre del) conflitto.

È pur vero che l'impianto della Costituzione reca tracce di un tentativo di incontro, o meglio di compromesso, tra opzioni politiche divergenti su questo terreno (la costituzione del «ma anche» si direbbe oggi): in tal senso si possono leggere la seconda parte dell'art. 39 e dell'art. 40 e l'art. 46; tuttavia l'inattuazione, se non l'accantonamento, «fino alla derisione» (2), di queste norme costituzionali, conferma come sia prevalsa nel diritto vivente l'idea della protezione e promozione di un conflitto esasperato, diffondendosi la convinzione che «quasi da sempre il diritto di sciopero è stato abusato dagli sciope-

Sommario: 1. - *La genesi del conflitto esasperato.* — 2. - *La mutazione morfologica del conflitto esasperato: a) il contenzioso giudiziario.* — 3. - *Segue: b) lo sciopero nei servizi pubblici.* — 4. *Le alternative «teoriche» al conflitto: la partecipazione.*

ranti e tollerato oltre ogni misura da tutti i nostri governi» (3).

Coglie bene la genesi di questa tendenza chi, mutuando le parole di Giovanni Paolo II a proposito del comunismo, ha descritto il modello italiano esasperatamente conflittuale come «male necessario» in una determinata fase storica, poiché la condizione dei lavoratori appariva talmente disastrosa da esigere quanti più cambiamenti e tutele possibili (4).

In Italia, però, più che in altri paesi dell'occidente capitalistico, questo male «storicamente necessario» è penetrato in profondità nella cultura politica, sindacale e giuridica, tanto da apparire ormai non più storico ma perenne (5). Le ragioni di una simile «penetrazione», tutta italiana, sono da rintracciare non soltanto nella esigenza solidaristica di riequilibrare le condizioni della classe lavoratrice, ma anche nella formazione, sul finire

degli anni sessanta, di un blocco sociale e politico, in cui il soggetto rappresentato è l'operaio-massa, il soggetto rappresentante è il sindacato di classe, l'obiettivo è la rivoluzione sociale (6). Si diffonde, cioè, una prospettiva di trasformazione generale della società, ovviamente influenzata dal peso della componente comunista anche nel sindacato. Si spiegano così affermazioni del tipo di quella dell'allora segretario della Cgil, Agostino Novella, secondo cui «volere soltanto rivendicazioni è fare del semplice corporativismo» (7). La lotta sindacale diventa, dunque, la metafora della lotta di classe.

In quegli anni perfino un riformista, come Federico Mancini, che non era certo un marxista rivoluzionario, scriveva che «il conflitto è il padre di tutte le cose nell'universo delle relazioni industriali»; oppure che «il contratto collettivo postula il conflitto e lo chiude, ma solo per rilanciarlo da nuove basi», citando adesivamente la frase di Gobetti secondo cui «una nazione che crede nella collaborazione tra le classi vale poco» (8). Sempre in quegli anni si teorizza la bontà del conflitto permanente, visto come «motore capace di dare impulso alla dinamica sociale», an-

Il testo rielabora, con l'aggiunta di note essenziali, l'intervento per il convegno *Conflitto e partecipazione nel prisma della solidarietà*, tenutosi a Roma presso la Lumsa il 27 febbraio 2009.

(1) Così, BOBBIO, riportato da F. MANCINI, in *Costituzione e movimento operaio*, Bologna 1976, 10.

(2) VALLEBONA, *Conflitto e partecipazione*, in «Riv. it. dir. lav.» 2005, I, 308-309.

(3) G. SARTORI, *Libertà di sopruso*, «Corriere della sera», dell'8 marzo 2009.

(4) VALLEBONA, *Conflitto e partecipazione*, cit. 307-308.

(5) Significativo il differenziale dei giorni persi per sciopero con gli altri paesi industrializzati: nel periodo 1968-1975, 115.640 giorni persi in Italia, mentre solo 18.869 in Francia; 46.593 in Gran Bretagna; 3.436 (!) in Germania; 55.200 negli Stati Uniti; 12.487 in Giappone. Dati presi da *Il conflitto industriale in Italia*, Bologna 1985, 195.

(6) A. ACCORNERO, *Sindacato e rivoluzione sociale*, in «Laboratorio politico» 1981, 4, 7.

(7) A. NOVELLA, *La rivendicazione operaia nel cuore della società*, in «Quad. rass. sind.» 1974, 51, 44.

(8) Cfr. F. MANCINI, *Costituzione e movimento operaio*, cit., 10.

che da parte di autori non marxisti (9). Sul piano sociologico è rimasto famoso «l'elogio del conflitto» di Lumhann, il quale sosteneva che la sua funzione fosse quella di «istituire un rapporto stabile con l'instabilità intrinseca in una società complessa»; affermava che «i conflitti sono straordinariamente stabili», in quanto «un conflitto rende possibile in situazioni instabili la certezza dell'aspettativa negativa: perché consente di introdurre con un proprio no aspettative chiare»; in sostanza, il conflitto servirebbe alla riacquisizione della sicurezza dell'aspettativa: «perlomeno si sa che si deve fare i conti con l'avversario»; anche se, ammetteva, i costi del conflitto possono essere molto elevati. Si arriva così al rovesciamento di prospettiva: sempre secondo Lumhann è il diritto che rischia di nuovo di sgretolare e di permeare di incertezza questa sicurezza dell'aspettativa, anche se negativa, creata dal conflitto, perché il diritto introduce un terzo che si inserisce nel conflitto e ha la pretesa di (o può) risolverlo (10).

Questo era il clima culturale di quegli anni.

È pur vero che verso la metà degli anni settanta si comincia a parlare anche in Italia di partecipazione del sindacato alla gestione delle imprese. Si riteneva che lo sforzo diretto ad ottimizzare la condizione della classe lavoratrice dovesse condurre, prima o poi, ad esigere l'apertura dei libri dell'impresa (11). Ed infatti so-

no di quegli anni i primi riconoscimenti dei diritti all'informazione a favore del sindacato, sanciti dapprima negli accordi collettivi sulle ristrutturazioni aziendali dei grandi gruppi industriali e poi generalizzati nelle prime parti dei contratti collettivi nazionali di categoria (12).

Il tentativo da parte delle maggiori organizzazioni sindacali era quello di riassorbire, o incanalare, il conflittualismo più esasperato del sessantotto in forme più moderate; come allora si diceva, si tentava di ricondurre il conflitto all'interno del sistema. Peralto, anche sul piano politico più generale, in quegli anni si assiste al tentativo analogo di coinvolgere, sotto varie forme, il partito comunista nel governo. Operazione dai costi altissimi, se è vero che l'incontro tra la cultura politica democristiana-andreottiana e quella comunista ha favorito l'esplosione del debito pubblico, anche a causa della tendenza a risolvere i problemi con operazioni di puro e semplice trasferimento di oneri sullo Stato (13).

Sul piano sindacale si è trattato di un tentativo irto di contraddizioni, proprio in ragione della profondità in cui era penetrata l'idea del conflitto esasperato.

Dai più intransigenti queste forme di coinvolgimento del sindacato, sia pure solo a livello di informazione-consultazione, erano viste come un cedimento «revisionista-socialdemocratico» che contrastava con la parola d'ordine della conflittualità permanente; da altri veniva accetta-

to, ma solo in quanto prodromico a forme più efficienti di conflitto; ma anche nei più riformisti, la doppia anima conflittuale e partecipativa, produceva oscillazioni ben espresse allora dal richiamo al dilemma del porcospino di Schopenhauer: i porcospini da soli hanno freddo e vorrebbero avvicinarsi per scaldarsi, ma non appena si avvicinano si pungono e di nuovo sono costretti ad allontanarsi. Accadrebbe così anche al sindacato, alla continua ricerca del modo di conciliare il conflitto, che rischia di isolarlo, con la integrazione, che però rischia di annullarlo (14).

2. - *La mutazione morfologica del conflitto esasperato: a) il contenzioso giudiziario.* — Rispetto agli anni settanta del secolo scorso il conflitto esasperato non è tramontato, ma ha soltanto trovato altre strade. In primo luogo è esplosa quella particolare modalità di conflitto rappresentata dal contenzioso giudiziario. Si pensi che nel 1975 il numero delle sentenze della Cassazione civile era poco superiore alle quattromila; nel 2006 sono state emesse invece più di ventisettemila pronunce.

Questo fenomeno trova le sue radici profonde nella sempre più diffusa tendenza all'edonismo e all'individualismo esasperato, tipico della nostra civiltà consumistica, con degenerazione antropocentrica dell'auto-realizzazione senza limiti e senza scopi esterni all'individuo (15).

In materia di lavoro, l'esplosione del

(9) R. DARENDORF, *Classi e conflitto di classe nella società contemporanea*, Bari 1970; O. KAHN-FREUND, *Labour and the Law*, London 1972.

(10) Cfr. LUMHANN, *Conflitto e diritto*, in «Laboratorio Politico», 1, *Il sociale e i conflitti*, 1982, 7 e ss.

(11) F. MANCINI, *op. cit.* 6.

(12) G. GIUGNI, *Le relazioni industriali in Italia: punto e a capo*, Bologna 1980, 952.

(13) GIUGNI, *Il diritto del lavoro negli anni '80*, in «Lavoro legge contratti», Bologna 1989, 309.

(14) G. RUFFOLO, *Democrazia industriale e riforma dell'impresa*, in «Mondoperaio» 1978, 7-8, 60.

(15) J. RAZINGER, PERA, *Senza Radici*, Milano 2004, 61; GAZZONI, *Dall'economia del dolore all'economia dell'infelicità*, in «Arg. dir. lav.» 2003, 427, secondo il quale oggi è considerato immorale essere infelici, con teorizzazione dell'edonismo, che porta «all'orgia dei diritti», cioè all'idea per cui esistono solo diritti inviolabili da tutelare ad ogni costo, con insopportabile litigiosità. A. VALLEBONA, *L'edonismo d'assalto di fronte alle Sezioni Unite: il danno alla persona del lavoratore*, in questa rivista 2006, 485. Cfr., su di un piano generale, N. IRTI, *Nichilismo giuridico*, Bari 2004, 8 e 85; G. GALIMBERTI, *Orme del Sacro*, Milano 2000, spec. 22 e ss., 41 e ss., e 292 e ss.; M. ELIA-

DIRITTO SINDACALE

contenzioso giudiziario ha anche altre cause più specifiche.

Una di queste è stata l'utilizzazione del contenzioso giudiziario in funzione sostitutiva e/o calmieratrice del conflitto collettivo, nell'ambito di quella tendenza, a cui si è accennato, di contenere in vario modo il conflitto incanalandolo in sedi istituzionali. Ciò in quanto le stesse organizzazioni sindacali maggiori mostravano evidenti difficoltà a far passare tra i loro iscritti, o comunque, tra quella che una volta si chiamava la «base», una linea di moderatismo conflittuale. Sicché, portare il conflitto, anche quello collettivo grazie all'art. 28 st. lav., davanti ai giudici costituiva una «strada per toglierlo dalla strada».

Gli altri fattori che hanno contribuito a questo anomalo incremento del contenzioso in materia di lavoro sono noti: il binomio della norma generale-inderogabile (16); la gratuità del processo del lavoro e, molto spesso, del patrocinio dei lavoratori; la diffusa tendenza dei giudici alla compensazione delle spese anche nei confronti delle cause più strampalate.

3. - *Segue b) lo sciopero nei servizi pubblici.* — Altro indicatore eloquente della perdurante «idolatria» del

conflitto sociale esasperato è costituito dagli scioperi nei servizi pubblici. Già a metà degli anni ottanta i sociologi registravano la tendenza alla «terziarizzazione» di un conflitto che diventava sempre meno industriale per dislocarsi dove il datore di lavoro o il servizio espletati sono pubblici (17).

Anche le statistiche confermano questa tendenza: solo nell'ultimo biennio (2007-2008) si sono registrati 4.212 scioperi proclamati nei servizi pubblici essenziali, di cui 1.800 solo nel settore dei trasporti, 279 nel settore della sanità, contro i 95 del settore scuola e ricerca (18); e, si badi, tutto ciò nonostante la riforma in senso restrittivo della disciplina dello sciopero nei servizi essenziali del 2000, con la l. n. 80 (19). Questa anomalia italiana ha fatto parlare di «libertà di sopruso» (20), perché lo sciopero nei servizi pubblici danneggia essenzialmente altri cittadini del tutto incolpevoli, con patente violazione della regola fondante di tutte le libertà, e cioè che la mia libertà non deve danneggiare né ostacolare la libertà di nessuno, e della morale kantiana della ragione pratica, per cui un comportamento è morale se chi lo pone in essere ritiene sia desiderabile che venga praticato da tut-

ti. Di fronte allo sciopero nei servizi pubblici il cittadino diventa «ostaggio» e anche vittima di un conflitto che non lo riguarda, a differenza di quanto accadeva in relazione allo sciopero «tradizionale», in cui il danno si produceva solo tra le parti in causa del conflitto, e cioè il datore di lavoro e il lavoratore. Sicché l'utente-lavoratore arriva a vivere una situazione paradossale: «di volta in volta in veste di carnefice o vittima: oggi sono io tranviere che lascio te bancario a piedi, e domani sarai tu che lascerai me senza denaro liquido» (21). Già Kahn Freund aveva illustrato l'incidenza dell'azione sindacale sui lavoratori in quanto consumatori, evidenziando come lo sciopero nei servizi essenziali pregiudichi soprattutto gli utenti-lavoratori, tanto da definire questo fenomeno «dal punto di vista della classe lavoratrice, una micidiale guerra civile» (22).

Il conflitto esasperato nei servizi essenziali evidentemente non è più la metafora della lotta di classe, come accadeva negli anni settanta nell'industria; ora il fine è meno ideologico e più prosaico, in linea con i tempi: questa conflittualità esasperata diventa per lo più una sorta di rituale funzionale alla visibilità, alla ragione di esistenza, e quindi alla legittimazione, di

DE, *Il sacro e il profano*, Torino 2006, spec. 127 e ss.; E. ZOLLA, *Le potenze dell'anima*, Milano 2008, spec. 21 e ss.; C. TAYLOR, *Il disagio della modernità*, Bari 2006, 6 e ss.; Z. STERNIHELL, *Contro l'illuminismo*, Milano 2006; C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Milano 2008, spec. 58 e ss.; BAUMANN, *Consumo dunque sono*, Bari 2008; A. BLOOM, *La chiusura della mente americana*, Torino 2009; J. HABERMAS, *Il discorso filosofico della modernità*, Bari 1991.

(16) Cfr. VALLEBONA, *Incertezze e rimedi*, in AA.VV. *La certificazione dei contratti di lavoro*, Torino 2004, 17 e ss.; PISANI, *La norma inderogabile a precetto generico come fonte di incertezza*, *ibidem*, 1 e ss.

(17) Cfr. A. ACCORNERO, *La terziarizzazione del conflitto e i suoi effetti*, in «Il conflitto industriale in Italia», Bologna 1985, 275 e ss, *Id.*, *Conflitto «terziario» e terzi*, in «Dir. lav. rel. ind.» 1985, 17 e ss., T. PIPAN, *Sciopero contro l'utente - La metamorfosi del conflitto industriale*, Torino 1989, e ivi riferimenti per la bibliografia sociologia sul tema; O. KAHN FREUND, *Le relazioni industriali: tradizione e rinnovamento*, in «Dir. lav. rel. ind.» 1980, 413 e ss.

(18) Fonte: *Relazione sull'attività della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, periodo 2007-2008*. Il dato sulle ore perse, mantenendosi su livelli costanti, ma comunque elevati, è invece poco significativo, perché dipende dal numero dei partecipanti a ciascuno sciopero, sicché, in teoria, sono sufficienti due-tre scioperi generali in un anno a far lievitare tale numero, anche se il numero complessivo degli scioperi in quell'anno è ridotto. Mentre, ciò che crea maggiore disagio all'utente non è il singolo sciopero generale, ma lo stillicidio di scioperi.

(19) Cfr. C. PISANI, *Prestazioni indispensabili e misure di contenimento*, in AA.VV., *La nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali*, Padova 2000, 27 e ss.

(20) SARTORI, *La libertà di sopruso*, cit.

(21) A. ACCORNERO, *Conflitto «terziario» e terzi*, cit. 37.

(22) Cfr. KAHN FREUND, *Le relazioni industriali: tradizione e rinnovamento*, cit., 472.

piccoli sindacati, i quali colgono qualsiasi pretesto per proclamare sciopero, alimentando rivendicazioni ipercorporative di categorie iperprotette.

La cronaca è piena di episodi emblematici. Basti ricordare le «imprese» dei controllori di volo, un manipolo di lavoratori che è riuscita sovente a prendere in ostaggio centinaia di migliaia di passeggeri e a bloccare centinaia di voli, anche in Europa, per rivendicazioni alle volte anche bagattellari. Non sono da meno i sindacati autonomi dei trasporti urbani: intere metropoli bloccate ai loro piedi. È rimasto famoso lo sciopero proclamato da un piccolo sindacato autonomo degli autoferrottranvieri per una vertenza riguardante la collocazione di una pausa di dieci minuti dentro un orario di lavoro di cinque/sette ore al giorno, che paralizzò Roma e milioni di cittadini il 14 dicembre 1998, naturalmente ideato a ridosso degli acquisti natalizi per creare ancora più disagio (23).

La responsabilità di queste condotte non è ovviamente solo dei lavoratori ma anche di chi ha consentito, e tollerato, questo sistema. La conferma inequivoca che l'idea dell'esasperazione del conflitto sia penetrata in profondità nella cultura politica e sindacale del nostro paese è data dalla incredibile tolleranza da parte di tutti i governi di questo abuso del diritto di sciopero nei servizi pubblici (24). Dopo una inattuazione dell'art. 40 Cost. durata quarant'anni, si è provveduto, nel 1990, ad una sua attuazione parziale e debole per i servizi essenziali, con una legge che definire contrattata con i sindacati è peccare per difetto, visto

che il Parlamento recepì, nel suo impianto essenziale, il testo elaborato dell'allora «Consulta giuridica della Cgil». Non c'era bisogno certo di un indovino per prevedere che, considerata la genesi di matrice sindacale, tale legge si sarebbe rivelata ben presto largamente inefficace, tanto da costringere il legislatore a riformarla in senso restrittivo nel 2000, ed ad accingersi a farlo di nuovo, con un intervento ulteriormente restrittivo dello sciopero nel settore dei trasporti (25).

4. - *Le alternative «teoriche» al conflitto: la partecipazione.* — L'alternativa al conflitto, assai poco praticata in Italia per i motivi che si sono visti, è costituita dai modelli partecipativi-integrazionistici dei lavoratori o del sindacato a vari livelli e con varie modalità.

Si tratta di un tema che si riaffaccia periodicamente in periodi di grave crisi economica, allorquando cresce la «vera» tensione sociale nei settori che perdono occupazione e si tenta allora di coinvolgere le organizzazioni sindacali nella gestione dei processi di ristrutturazione o nelle politiche di riforme.

A proposito dei modelli di politica del diritto e di tecnica normativa per promuovere la suddetta partecipazione, si possono operare alcune distinzioni.

A livello macro, abbiamo la concertazione sociale dell'economia (26), praticata soprattutto nella stagione del c.d. neo corporativismo (27).

Una sorta di sottoprodotto è la partecipazione dei sindacati alle funzioni pubbliche, nelle sue varie forme, per

lo più burocratiche, con tutti gli aspetti negativi che ciò comporta.

All'estremo opposto, abbiamo le varie forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali alla gestione-amministrazione-disciplina dei singoli rapporti di lavoro; ad esempio, gli organismi bilaterali, i comitati per le qualifiche, le commissioni paritetiche; forme, queste, che sarebbe opportuno sviluppare soprattutto in funzione deflattiva del contenzioso, anche sperimentando modalità partecipate di istruttoria di vertenze basate su fatti che è possibile cogliere compiutamente all'interno dell'azienda, come, ad esempio, nel caso del *mobbing* o della dequalificazione.

Tra questi due estremi, si collocano le varie forme di partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali o alle dinamiche organizzative delle imprese. In questo ambito si impongono almeno tre grandi distinzioni.

A) Le forme di partecipazione come coinvolgimento nelle conoscenze riguardanti la vita dell'impresa. Si tratta dei diritti di informazione, ora disciplinati anche dalla legge (d.lgs. n. 25/2007) che fa ampio rinvio all'autonomia collettiva.

B) Le forme di partecipazione come coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali e nella gestione delle aziende, prese in considerazione dall'art. 46 Cost., che possono spingersi fino all'inserimento dei dipendenti negli organi decisionali dell'impresa.

C) Da tenere distinte dalle precedenti modalità, sono le forme di partecipazione economica dei lavoratori nell'impresa, (28) le quali, a loro

(23) Cfr. «La Repubblica», del 15 dicembre 1998.

(24) M. SACCONI, P. REBOANI, M. TIRABOSCHI, *La società attiva*, Marsilio 2004, 150-159.

(25) Cfr. M. TIRABOSCHI, *Verso una regolamentazione del diritto di sciopero*, in «Guida lav.» 2009, 11, 12; A. VALLEBONA, *Le nuove regole per lo sciopero: dalle linee guida del Governo al disegno di legge*, in questa rivista 2009, 202.

(26) Cfr. per tutti, AA.VV. *Parlamento e concertazione*, in «Quad. arg. dir. lav.».

(27) Cfr. per tutti, M. Maraffi (a cura di), *La società neo-corporativa*, Bologna 1981; G. Vardaro (a cura di), *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, Milano 1988.

(28) Da ultimo, GHERA, *Azionariato dei lavoratori e democrazia economica*, in «Riv. it. dir. lav.» 2003, I, 413; per questa distinzione v. anche, GASPERONI, *Le azioni a favore dei prestatori di lavoro*, in «Riv. soc.» 1962, 937, 947.

DIRITTO SINDACALE

unitamente ad altri sistemi di retribuzione variabile; l'art. 2102 c.c. precisa che in tal caso gli utili devono essere determinati, salvo patto contrario, in base agli importi netti portati in bilancio (29); C2) nella partecipazione al capitale della società, di cui il codice civile ha espressamente previsto quella alla società per azioni; qui si tratta di una forma di investimento del lavoratore, che

può essere remunerato sia attraverso l'attribuzione dei dividendi sia dalla rivalutazione delle azioni.

Si discute se l'azionariato possa essere considerato un modo per realizzare la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, in attuazione della norma programmatica dell'art. 46 Cost. (30) Ma il vero problema non è questo; l'ostacolo maggiore risiede proprio in quella

cultura del conflitto esasperato di cui

si è detto, che evidentemente non

consente di praticare con convinzio-


ne effettive forme di partecipazione.

(29) Cfr. GHERA, *op. cit.*, 417.

(30) Scettico, in questo senso, GHERA, *op. cit.*, 439.

GLI INSTANT DI GUIDA AL LAVORO

NUOVA
EDIZIONE



LIBRO UNICO DEL LAVORO

di E. D'Alessandro

Sostituendo i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori, il **Libro unico del lavoro** - a regime dal **1° gennaio 2009** - ha la funzione di documentare: ad ogni singolo lavoratore, lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro; e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa. La nuova disciplina, semplificando la struttura di gestione dei rapporti di lavoro, ha finalità di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, oltre che di snellimento degli oneri burocratici ed economici gravanti sulle imprese. Il **volume** è aggiornato con il *vademecum* del Ministero del lavoro, i più recenti chiarimenti dell'Inail e con il Principio n. 15/2008 della Fondazione Studi del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro.

Pagg. 120 - € 22,00

@ tutti gli aggiornamenti 2009 sul sito:
www.guidaallavoro.ilsole24ore.com/

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

La cultura dei fatti